

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 1, PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ECONOMICO, INDIRIZZO AMMINISTRATIVO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO LA REGIONE, PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Art. 1

Indizione del concorso

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 unità di personale nella categoria C, profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in esecuzione della DGR n. 196 dd. 2 febbraio 2018 di approvazione del piano dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale per l'anno 2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Al concorso possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza: sono ammessi i sotto specificati soggetti:

- cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e gli altri soggetti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, oltre ad avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso dello svolgimento delle prove d'esame, devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

- b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
- c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
- d) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva i vincitori e gli idonei del concorso in base alla normativa regionale vigente, per verificare l'idoneità fisica allo svolgimento delle specifiche mansioni relative ai posti messi a concorso;
- e) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado con corso di studi almeno quadriennale;

i titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equiparazione/equivalenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001. Il candidato che non sia in possesso della prescritta equiparazione/equivalenza del titolo di studio è ammesso con riserva al concorso, purché dichiarare, in sede di domanda di partecipazione, l'impegno a richiedere l'equiparazione/equivalenza del titolo di studio al Dipartimento Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il medesimo

candidato dovrà produrre la certificazione di equiparazione/equivalenza, pena l'esclusione, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione regionale e comunque non oltre la conclusione della presente procedura concorsuale con l'approvazione della graduatoria;

- f) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- g) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una pubblica Amministrazione.

2. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

3. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti; l'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti, ovvero di provvedere direttamente all'accertamento degli stessi. La carenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura.

Art. 3

Domanda di ammissione

1. Il presente bando, le istruzioni per la compilazione e l'invio telematico della domanda sono disponibili sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia <http://www.regione.fvg.it>, alla sezione Concorsi.

2. Al fine di garantire l'economicità e la celerità della procedura concorsuale, in particolare della fase istruttoria, ed in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del DL 5/2012, e dall'art. 65, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 82/2005, la domanda deve essere presentata **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 1 febbraio 2019, obbligatoriamente mediante compilazione e invio ONLINE**, con una delle seguenti modalità:

- **compilata online, stampata, sottoscritta con firma autografa, scansionata in formato PDF ed inviata, - unitamente alla fotocopia leggibile di un valido documento d'identità in corso di validità, per via telematica, con accesso di tipo semplice dal sito ufficiale della Regione, sezione concorsi, tramite il link dedicato rinvenibile sulla scheda del concorso.**
- **compilata online ed inviata, unitamente alla fotocopia leggibile di un valido documento d'identità in corso di validità, per via telematica, dal sito ufficiale della Regione, sezione concorsi, tramite il link dedicato rinvenibile sulla scheda del concorso, con accesso di tipo qualificato e con identificazione del dichiarante già in fase di ingresso nel sistema, sulla base dell'identità digitale associata al codice SPID o dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione, quali la CIE (carta d'identità elettronica) o la CNS (carta nazionale dei servizi) e la maggior parte delle firme digitali.**

Per la compilazione e l'invio della domanda si fa rinvio alle istruzioni dettagliate rinvenibili sul sito ufficiale all'apposita sezione Concorsi. Contestualmente all'invio, la domanda viene automaticamente protocollata.

3. La presentazione della domanda di partecipazione con qualsiasi modalità diversa da una di quelle descritte al comma precedente comporterà l'esclusione dal concorso. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda, la data e l'ora di invio saranno stabilite e dimostrate dalla data e dall'ora del protocollo generato dalla procedura online. Il sistema online bloccherà l'invio delle domande dopo la scadenza del termine.

4. Con riferimento alle domande sottoscritte in forma autografa, verranno presi in considerazione unicamente i dati risultanti dalla domanda sottoscritta e scansionata. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di difformità tra i dati compilati on line e quelli risultanti dalla domanda sottoscritta. AL PARI L'AMMINISTRAZIONE NON TERRÀ CONTO DI EVENTUALI MODIFICHE APPORTATE A MANO ALLA DOMANDA SOTTOSCRITTA. NEL CASO SI RENDANO NECESSARIE MODIFICHE QUESTE POTRANNO ESSERE EFFETTUATE SOLTANTO MEDIANTE LA COMPILAZIONE E L'INVIO DI UNA NUOVA DOMANDA.

5. Nel caso di invio di più domande si terrà conto soltanto dell'ultima in ordine di arrivo.

6. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse.

7. Nella domanda di ammissione al concorso i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- a) il cognome ed il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;

- c) il Comune di residenza;
- d) il codice fiscale;
- e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui al vigente articolo 38 del D.Lgs. 165/01 e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- f) di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;
- g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;
- h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- i) di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso, con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito. Nel caso di diploma conseguito all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di equipollenza, di riconoscimento o di equiparazione al corrispondente titolo italiano. Nel caso di laurea conseguita all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di equiparazione/equivalenza al corrispondente titolo italiano; in assenza del provvedimento di equiparazione/equivalenza i candidati devono dichiarare l'impegno a richiedere l'equiparazione/equivalenza del titolo di studio al Dipartimento Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- j) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo. In caso contrario indicarne i motivi;
- k) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per avere conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- l) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
- m) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
- n) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificamente dichiarati;
- o) l'eventuale possesso di titoli di precedenza ai sensi delle normative vigenti; coloro che intendano avvalersi di eventuali titoli di precedenza, devono farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio;
- p) l'eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di merito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997;
- q) l'eventuale ausilio necessario in sede di prove, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle stesse ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 68/1999. In questa ipotesi, i candidati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, ai fini di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti;
- r) l'eventuale condizione prevista dall'art. 20 comma 2bis della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (persona con handicap affetta da invalidità uguale o superiore all'80%) per la quale i candidati non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva;
- s) l'indirizzo completo presso cui ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al concorso;
- t) il consenso al trattamento dei dati personali.

8. Alla domanda dovrà altresì essere allegato un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto, utilizzando preferibilmente il formato europeo.

9. Comporterà l'esclusione dal concorso, oltre alla mancanza dei requisiti previsti dal precedente art. 2, anche:

- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo;
- la mancata sottoscrizione in forma autografa della domanda, secondo le modalità previste dal presente articolo per coloro che si avvalgono dell'accesso di tipo semplice al sistema di acquisizione online delle domande;
- la mancata trasmissione di fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del candidato che presenta la domanda;
- l'invio della domanda fuori termine utile.

10. Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative al concorso.

12. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

13. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di erronea o mancata o ritardata trasmissione della domanda di partecipazione al concorso dipendenti da disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

14. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

Art. 4

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, istituita secondo quanto previsto dall'art 26, comma 2, lettera d) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, è nominata con decreto del Direttore centrale funzione pubblica e semplificazione.

2. La Commissione può inoltre avvalersi di componenti aggiunti per l'accertamento, in sede di prova orale, della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche richieste.

3. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di € 83,00, secondo quanto disposto dal succitato art. 21 della legge regionale 18/1996, importo ridotto del 10%, come previsto dall'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e ulteriormente ridotto del 10% come disposto dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 5

Preselezioni

1. Qualora il numero delle domande sia superiore a 250, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare una preselezione volta al contenimento del numero dei candidati. Tale prova preselettiva consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di un test basato su una serie di quesiti a risposta multipla, vertente sulle medesime materie oggetto della prova scritta previste dal presente bando di concorso.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, sono ammessi alle preselezioni tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso entro i termini previsti dal bando, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso per i soli candidati ammessi alla prova scritta; le esclusioni dalla preselezione verranno comunicate agli interessati mediante pubblicazione di apposito provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il risultato ottenuto nella preselezione, che non costituisce prova d'esame, non concorre a formare il punteggio per la graduatoria finale.

4. Ai sensi dell'art. 20, comma 2bis, della legge 104/1992, e successive modificazioni e integrazioni, non è tenuta a partecipare alla preselezione la persona con handicap affetta da invalidità uguale o superiore all'80 %, che lo abbia segnalato nel bando.

5. La data, l'ora e la sede di svolgimento dell'eventuale preselezione verranno comunicate mediante apposito avviso, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it. La pubblicazione sul BUR della data della preselezione vale quale comunicazione personale ai singoli candidati ammessi alla medesima, che pertanto dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella data, nell'ora e nella sede indicate.

6. Per l'espletamento della prova preselettiva l'Amministrazione regionale potrà avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da istituti specializzati o da esperti.

7. Per essere ammessi a sostenere la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

8. Durante lo svolgimento della preselezione non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri. È assolutamente vietata l'introduzione nell'edificio sede della preselezione di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire la comunicazione con l'esterno, nonché di altri supporti di memorizzazione digitale. È altresì vietata l'introduzione di testi di qualsiasi genere.

9. Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.

10. La mancata partecipazione alla preselezione il giorno stabilito, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia al concorso.

11. Salvi i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati nei primi 200 posti, nonché tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del 200° candidato.

Art. 6

Materie e prove d'esame

1. L'esame sarà così articolato:

- svolgimento di una prova scritta, consistente nella risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica, vertenti sulle seguenti materie:

- nozioni di diritto amministrativo,
- nozioni di ordinamento ed organizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
- nozioni di statistica e di contabilità pubblica,
- normativa italiana ed europea sulle politiche per l'occupazione, i servizi per il lavoro e le politiche attive, sulle principali forme contrattuali e sulle politiche del lavoro con particolare riferimento alle misure previste per l'inclusione sociale e alle misure di contrasto alla povertà;

- svolgimento di una prova orale vertente, oltre che sulle materie delle prove scritte su:

- individuazione delle caratteristiche dell'utente (bisogni e risorse) e valutazione delle diverse dimensioni di criticità, attraverso l'utilizzo degli strumenti appositamente predisposti in relazione alla situazione del mercato del lavoro e profilazione,
- individuazione di interventi da realizzare in funzione delle caratteristiche delle persone e delle risorse disponibili,

2. Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web.

3. L'ammissione e l'esclusione dei candidati dalla prova scritta verranno rese note mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sempre attraverso pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione verranno comunicati luogo e data della prova scritta, almeno quindici giorni prima della prova stessa. La pubblicazione della data della prova scritta vale quale comunicazione personale ai singoli candidati ammessi alla relativa prova, che pertanto dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella data, nell'ora e nella sede indicate nel Bollettino Ufficiale di cui sopra.

4. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

5. Durante lo svolgimento della prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli incaricati alla sorveglianza. E' assolutamente vietata l'introduzione nell'edificio in cui si svolgono le prove d'esame di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con l'esterno, nonché di supporti di memorizzazione digitale. La Regione organizzerà, presso la sede di svolgimento della prova, idoneo servizio di custodia delle apparecchiature.

6. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati.

7. Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.

8. La mancata partecipazione alla prova scritta il giorno stabilito, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia al concorso.

9. L'ammissione alla prova orale sarà comunicata agli interessati mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ovvero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa. Ai candidati, oltre a luogo, giorno e ora stabiliti per la successiva prova, sarà comunque comunicato il punteggio conseguito nella prova scritta e nei titoli.

10. I candidati ammessi alla prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione alla Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, valutata la documentazione e sentita la Commissione, può disporre il rinvio della prova orale.

11. La mancata partecipazione alla prova orale il giorno stabilito sarà considerata come rinuncia al concorso.

Valutazione dei titoli

1. Sarà valutata le seguente tipologia di titoli di merito, fino ad un punteggio massimo complessivo non superiore a 6,00:

esperienza professionale maturata in posizioni lavorative corrispondenti alla categoria del posto messo a concorso e svolta in attività attinenti ai servizi di accoglienza all'utenza, all'orientamento e/o all'accompagnamento al lavoro, al supporto allo sviluppo di carriera, alla formazione e selezione del personale, ai servizi socio-sanitari, da parte dei seguenti soggetti:

- titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato assunti mediante procedure selettive pubbliche che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della Regione o delle Province della Regione,
- soggetti che, sempre alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato presso la Regione o le Province della Regione almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o abbiano operato, per almeno tre anni, quali lavoratori somministrati,
- soggetti che abbiano effettuato un tirocinio formativo e di orientamento di cui alla legge 28 giugno 2012, n.92 e s.m.i. (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) ed alle disposizioni attuative per l'attivazione di tirocini, presso un'Amministrazione del Comparto unico regionale e che risultino in possesso dell'attestazione delle competenze conseguita a conclusione del percorso di tirocinio,

punti 0,6 per ogni anno di servizio prestato (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni) fino ad un massimo di punti 6,00 (massimo 10 anni). Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i servizi prestati in più periodi verranno sommati;

per quanto riguarda le esperienze maturate con contratto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e mediante lavoro somministrato, verranno considerate, oltre alle esperienze maturate presso la Regione, anche quelle maturate presso le Province della Regione, in ragione dell'avvenuto trasferimento di funzioni, ai sensi delle L.R. 26/2014 e 13/2015

2. I titoli valutabili devono essere dichiarati in un separato elenco, da trasmettere unitamente alla domanda di partecipazione, che deve essere redatto secondo l'apposito modello reperibile tramite il link dedicato rinvenibile sulla scheda del concorso e deve pervenire con le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente bando. Nel caso in cui il candidato si avvalga dell'accesso di tipo semplice al sistema di acquisizione online delle domande, l'elenco dei titoli deve essere sottoscritto in forma autografa: qualora non lo fosse non si terrà conto della dichiarazione di possesso dei titoli. Non si terrà comunque conto delle dichiarazioni non pervenute con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 3.

3. Non saranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati ovvero titoli che non siano stati dichiarati dal candidato nella dichiarazione di cui al precedente comma secondo le modalità ivi previste.

4. Le dichiarazioni dei titoli vengono rilasciate dal candidato in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del succitato DPR n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi dell'art. 75, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. L'Amministrazione regionale si riserva in ogni momento della procedura concorsuale la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.

6. I candidati, al momento della presentazione della dichiarazione dei titoli, non devono allegare alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.

7. La dichiarazione sostitutiva che comprova il possesso dei titoli previsti al comma 1, deve indicare, con riferimento alle esperienze professionali, la tipologia e la durata del rapporto con l'indicazione precisa del periodo di lavoro (giorno, mese ed anno senza arrotondamenti) e della categoria di inquadramento o funzione per ciascun periodo. Qualora fossero omessi il giorno di inizio e fine dei rapporti (esempio da giugno a ottobre), la Commissione valuterà il relativo periodo a decorrere dall'ultimo giorno del mese di inizio fino al primo giorno del mese di fine rapporto (esempio dal 30 giugno al 1° ottobre). Qualora fosse omessa la data finale di un rapporto o fosse stato indicato che lo stesso é "tuttora" in corso, la Commissione valuterà il periodo fino alla data di invio della domanda. Laddove invece sia del tutto manchevole la data di inizio o di fine del rapporto la Commissione non valuterà il periodo. Eventuali periodi temporalmente sovrapposti verranno conteggiati un'unica volta.

8. La valutazione dei titoli sarà effettuata da parte della Commissione giudicatrice dopo l'espletamento della prova scritta, limitatamente ai candidati che l'avranno sostenuta.

Art. 8

Valutazione delle prove e formazione della graduatoria

1. La Commissione giudicatrice ha complessivamente a disposizione 60 punti per la valutazione delle prove d'esame, oltre ai 6 punti previsti per la valutazione dei titoli.
2. I 60 punti destinati alla valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti: 30 punti per la prova scritta e 30 punti per la prova orale.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.
4. La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.
5. Al termine di ogni seduta giornaliera di prove orali, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova orale.
6. La graduatoria provvisoria di merito sarà formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato quale votazione complessiva, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascuna delle due prove d'esame e nella valutazione dei titoli.

Art. 9

Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

1. Il Direttore del Servizio funzione pubblica della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione approva la graduatoria definitiva del concorso, tenuto conto degli eventuali titoli di precedenza previsti dalla normativa vigente e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997 e dichiara i candidati vincitori, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni, non prorogabile, dalla data di sua pubblicazione ai sensi del punto precedente. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei per la copertura di ulteriori posti resisi vacanti.

Art. 10

Presentazione della documentazione per l'assunzione

1. I candidati chiamati all'assunzione devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio fissato dall'Amministrazione regionale, i seguenti stati, fatti e qualità personali:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) Comune e luogo di residenza;
 - c) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;
 - d) possesso della cittadinanza italiana ovvero di una delle condizioni di cui al vigente art. 38 del D.Lgs. 165/2001, sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;
 - e) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa sospensione condizionale, non menzione, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto). Il candidato dovrà altresì dichiarare di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico. In caso contrario dovrà specificatamente indicarli;
 - f) possesso di uno dei titoli di studio richiesti all'articolo 2, comma 1, punto e); nel caso di diploma conseguito all'estero, possesso di un provvedimento di equiparazione/equivalenza al titolo italiano;
 - g) posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva;
 - h) possesso dei titoli di precedenza ai sensi delle normative vigenti;
 - i) possesso dei titoli di preferenza a parità di merito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997;
 - j) stato di famiglia;
 - k) codice fiscale.

2. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e gli altri soggetti di cui all'articolo 38 D.Lgs. 165/2001 dovranno dichiarare il possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti di cui al comma 1 previsti per i cittadini della Repubblica.

3. I candidati chiamati all'assunzione devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio fissato dall'Amministrazione regionale, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748.

4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

Art. 11

Assunzione del vincitore e trattamento giuridico-economico

1. Il vincitore sarà assunto in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nella categoria C, profilo professionale assistente amministrativo economico, mediante stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno.

2. All'atto dell'assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.

3. Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

4. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.

5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico tabellare lordo annuo spettante al personale di ruolo della categoria C, posizione economica 1, previsto dai vigenti Contratti collettivi di lavoro del personale regionale appartenente all'area non dirigenziale, pari a € 23.184,19 oltre eventuali altre indennità.

6. Il periodo di prova ha durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 16 del C.C.R.L. di Comparto unico – non dirigenti – relativo al quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2004-2005.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel: +39 040 3773710 e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.

2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Mauro Vigni, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel: +39 040 3773707 e-mail: mauro.vigni@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it.

3. Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."

4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali forniti con l'istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell'istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per l'attività di gestione della procedura, ai fini del reclutamento del personale.

5. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

6. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

7. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza l'impossibilità a svolgere l'attività amministrativa necessaria per l'espletamento della procedura di cui trattasi.

8. I dati personali vengono conservati per la durata di due anni nell'archivio corrente e, successivamente, per un periodo di 15 anni nell'archivio di deposito, ai sensi del DPGR n. 309/1999, regolamento recante norme per la gestione del

protocollo e la conservazione degli archivi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. I dati personali potranno essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione degli stessi.

9. L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:

- accesso ai dati personali;
- rettifica o cancellazione degli stessi;
- limitazione o opposizione al loro trattamento;
- portabilità dei dati.

L'esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali.

In caso di violazioni l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13

Pari opportunità

1. L'Amministrazione regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 14

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa regionale in materia, in particolare al Regolamento di accesso all'impiego regionale, emanato con DPRReg. N. 0143/Pres. del 23 maggio 2007 e s.m.i..

*** **

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- responsabile del procedimento: il Direttore del Servizio funzione pubblica della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, dott.ssa Serena Cutrano;
- Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Michela AZZAN.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio funzione pubblica della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, piazza dell'Unità d'Italia n. 1, Trieste (tel. 0403774254, 0403774319, 0403774290, 0403774277, 0403774327; 0403774210).

IL DIRETTORE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA E
SEMPLIFICAZIONE
Avv. Francesco Forte